

**Protocollo di intesa tra INPS
(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
e CONSIGLIO NAZIONALE dei Consulenti del lavoro**

Premessa

L'INPS ed i Consulenti del lavoro convengono sulla necessità di stabilire rapporti reciproci che, superando il concetto dello scambio di informazioni, realizzino un'incisiva attività di collaborazione che si concreti anche nell'assunzione di indirizzi e di linee di intervento comuni, naturalmente nel rispetto delle specifiche competenze e funzioni istituzionali. L'INPS, nell'ambito della Sede Centrale, ha costituito un'apposita struttura preposta alla tenuta di rapporti con la categoria di professionisti e le organizzazioni sindacali, al fine di valutare in modo organico le istanze di ordine organizzativo e funzionale provenienti dai soggetti destinatari dei servizi dell'Istituto. I consulenti del lavoro, nell'ambito del Consiglio Nazionale, hanno costituito una Commissione di lavoro per migliorare i rapporti operativi con gli Istituti previdenziali e assicurativi. Lo sviluppo, poi, delle procedure automatizzate, cui sia l'Istituto sia i Consulenti del lavoro puntano per la massima efficienza, ha portato alla intensificazione dei contatti tra INPS e rappresentanti dei Consulenti del lavoro per l'approfondimento e lo studio delle varie problematiche concernenti l'attuazione dei collegamenti telematici. Si è concretizzata, quindi, un'ulteriore importante tappa nello sviluppo dei rapporti di collaborazione tra l'Istituto e la categoria dei Consulenti del lavoro con risultati che, sia pure tra le inevitabili difficoltà che l'instaurazione comporta, possono considerarsi sostanzialmente positivi. Si è perciò consolidata la convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta e che gli strumenti operativi debbano essere ampliati e perfezionati, sviluppandosi anche a livello di struttura periferica. E' questa infatti la via più importante attraverso cui realizzare i risultati prefissi: proiettare all'esterno il proprio prodotto informatico in modo da ottenere un risultato qualitativamente elevato. Il che, da un lato, si risolve in una maggiore efficienza dell'Istituto nei confronti delle aziende alle quali, in un rapporto fondato sulla trasparenza, si provvederà, tra l'altro, a inviare periodicamente una comunicazione riepilogativa dei versamenti contributivi effettuati e, dall'altro, consente ai Consulenti del lavoro di fornire ai propri assistiti servizi sempre più qualificati ed adeguati. Ciò premesso, l'INPS e i Consulenti del lavoro, nell'ottica sopra delineata, nella consapevolezza che la collaborazione reciproca potrà realizzare una sempre maggiore qualificazione dei rapporti con la propria utenza, sottoscrivono il presente protocollo d'intesa finalizzato a dare concretezza e perfezionamento agli attuali prodotti informatici e sviluppo verso collegamenti telematici, convinti che la certezza e la formalizzazione dei reciproci comportamenti costituiscano elementi determinanti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In questo quadro l'INPS si impegna, nel contesto delle iniziative coinvolgenti la generalità delle aziende, a menzionare il ruolo che la legge n. 12 dell'11 gennaio 1979 assegna ai Consulenti del lavoro e agli altri professionisti indicati nell'art. 1, nei rapporti delle aziende con l'Istituto.

1. Consultazioni a livello centrale

L'INPS e i Consulenti del lavoro, nella consapevolezza della necessità di intensificare la prassi delle consultazioni preventive, terranno riunioni in occasione sia dell'attuazione di disposizioni legislative ovvero di modifiche organizzative dell'Istituto che comportino innovazioni operative da parte delle aziende, sia in tutte quelle altre circostanze nelle quali si ravvisi l'opportunità di risolvere congiuntamente i problemi eventualmente insorti. In particolare, le consultazioni saranno effettuate sulle materie che direttamente coinvolgono l'attività dei Consulenti del lavoro in modo da prevenire quanto più possibile situazioni di difficoltà di rapporto che possano produrre effetti negativi sulla funzionalità dei servizi.

Le consultazioni, che potranno essere richieste sia dall'INPS che dai Consulenti del lavoro, avverranno tra funzionari dell'Istituto e rappresentanti dei Consulenti del lavoro designati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine in numero massimo di 6. Per l'INPS parteciperanno i rappresentanti dei Servizi di volta in volta interessati alle problematiche oggetto delle consultazioni. Le consultazioni avranno luogo prima della emanazione delle relative disposizioni; è fatta comunque salva per l'Istituto l'esigenza della tempestività e urgenza nell'emanazione delle disposizioni stesse, di cui sarà data comunicazione con altrettanta tempestività.

Parallelamente continuerà ad operare un gruppo di lavoro misto per i collegamenti telematici, composto da funzionari dell'Istituto e da membri designati dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, per lo studio e le proposte relative a tutte le problematiche connesse ai collegamenti telematici e allo scambio di informazione e dati per via informatica.

2. Consultazioni a livello locale

Presso ogni S.A.P., come già concordato a livello nazionale tra INPS e Consulenti del lavoro, dovranno essere attivati incontri periodici e sistematici tra funzionari dell'Istituto e rappresentanti dei Consulenti del lavoro designati dal consiglio provinciale, per la preventiva consultazione sulle materie di carattere generale o specifico, oggetto dell'attività dei Consulenti del lavoro. In tale sede - salva la continuità dell'azione amministrativa - vengono

esaminate o definite ipotesi di lavoro o soluzioni operative nelle materie o attività che richiedano l'opera dei Consulenti del lavoro proponendo soluzioni che consentano di superare le difficoltà e anomalie riscontrate.

3. Lotta all'abusivismo

Premesso che i soggetti abilitati a svolgere attività di assistenza e consulenza a favore delle aziende in materia contributiva sono solo quelli indicati dalla legge n. 12/1979, così come chiarito dalla circolare n. 100/1990, l'INPS ed i Consulenti del lavoro concordano sulla necessità di predisporre e attuare ogni mezzo utile per l'individuazione ed il riconoscimento degli stessi. Inoltre la predisposizione di modalità privilegiate di accesso agli uffici, la istituzione di sportelli riservati, e, ove possibile, di un locale ad uso dei Consulenti del lavoro, il tutto da convenirsi in sede locale, contribuiranno, così come indicato al precedente comma, a conseguire l'obiettivo della eliminazione di ogni attività da parte di soggetti non abilitati.

4. Compilazione della modulistica

Le consultazioni preventive dovranno prestare particolare attenzione alla modulistica di comune interesse sia per quanto riguarda la struttura, la veste ed il contenuto della medesima, sia per ciò che riguarda la sua distribuzione. In tale sede dovranno essere raggiunte intese finalizzate ad ottenere una corretta e chiara compilazione dei moduli in uso costituendo ciò un presupposto indispensabile per una migliore funzionalità dei settori prevalentemente interessati.

5. Utilizzazione dei mezzi informatici

Tenuto conto dei mezzi informatici dell'INPS e dei Consulenti del lavoro, al fine di pervenire alla ottimizzazione dei risultati ed evitare quanto più possibile l'emissione di ricicli, l'INPS ed i Consulenti del lavoro concordano di estendere il sistema di presentazione dei modelli DM e 01/M su supporto magnetico.

Al fine di fornire a coloro che si avvalgono di tale facoltà ogni strumento che favorisca l'uso della procedura, l'Istituto si impegna a mettere a disposizione dei predetti Consulenti del lavoro un dischetto contenente il programma di controllo delle denunce contributive in uso presso l'Istituto stesso nonché percorsi privilegiati di accesso ai vari uffici delle S.A.P. e ogni altra possibile consentita condizione di ordine organizzativo.

A tal fine gli accordi integrativi locali stabiliranno modalità e tempi di accesso agli uffici, anche attraverso la predisposizione di sportelli specializzati.

Per quanto riguarda le denunce contributive mensili su supporto magnetico, fermo restando il pagamento dei contributi nei termini di legge, verrà proposto agli Organi deliberanti dell'Istituto - con riferimento all'art. 7 del D.P.R. 26.4.57, n. 818 (che regola i differimenti negli adempimenti contributivi) - di accordare in via provvisoria l'autorizzazione ad effettuare la presentazione delle denunce contributive su supporti magnetici entro il giorno 25 del mese (anziché entro il 20), in considerazione delle esigenze operative connesse ai particolari adempimenti previsti per l'approntamento e la presentazione dei supporti medesimi. Al termine di 6 mesi dalla entrata in vigore del presente protocollo le parti verificheranno la possibilità di abbreviare la scadenza di presentazione dei supporti magnetici.

Particolari accordi saranno perfezionati, a livello centrale e locale, in materia di distribuzione della modulistica necessaria ai Consulenti del lavoro per l'espletamento della propria attività di consulenza ed assistenza. Saranno infine concordate, nel rispetto dell'obbligo alla segretezza ed alla riservatezza, modalità e condizioni per l'accesso agli archivi contributivi dell'Istituto.

6. Piani di attività

INPS e Consulenti del lavoro convengono di dar luogo alla individuazione congiunta dei più opportuni e reciproci impegni nei confronti di piani di notevole interesse per l'Istituto che coinvolgono l'attività di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Tali impegni potranno di volta in volta essere precisati anche a livello locale, con specifiche intese, nell'ambito ovviamente delle linee programmatiche del presente accordo.

7. Contenimento del contenzioso

L'INPS e Consulenti del lavoro si impegnano a contenere al massimo il contenzioso giudiziario in materia contributiva, attivando a tal fine ogni opportuno strumento. In tale contesto, qualora venissero riscontrate le condizioni per l'attivazione di cause pilota, l'Istituto prima di attivare contenzioso generalizzato sul medesimo argomento oggetto del giudizio, sottoporrà al Gruppo di lavoro di cui al precedente punto 1 la valutazione di ogni possibile riflesso operativo, restando ovviamente impregiudicata ogni iniziativa finalizzata all'interruzione di termini prescrizionali ed alla salvaguardia dei diritti.

8. Attività di formazione

In coerenza col progetto complessivo per il miglioramento qualitativo del servizio, incentrato sulla utilizzazione delle nuove tecnologie, sulla integrazione dei sistemi informativi e sulla crescita professionale degli operatori interni ed esterni, per l' INPS assume rilevanza la proiezione all'esterno dei propri processi produttivi. In tale quadro, INPS e Consulenti del lavoro riconoscono l'utilità dell'attività di formazione, aggiornamento e conoscenza, e concordano di dar luogo a specifici momenti formativi congiunti; l'INPS, in particolare, si impegna a fornire ogni utile collaborazione per l'eventuale organizzazione di attività di aggiornamento dei Consulenti del lavoro. Gli oneri relativi graveranno pro quota in rapporto alla concreta fruizione delle iniziative poste in essere che sarà di volta in volta valutata d'intesa tra l'Istituto e la Commissione rapporti Enti esterni dei Consulenti del lavoro.

9. Azioni sugli organi legislativi

Poiché è reciproco interesse delle parti contraenti tendere a svolgere le rispettive funzioni in un contesto sempre più chiaro e opportunamente funzionale, le parti intensificheranno lo scambio reciproco di informazioni e suggerimenti al fine di prevenire congiuntamente i possibili effetti derivanti dalle norme in corso di approvazione.

Le conseguenti valutazioni potranno essere rappresentate unitariamente agli Organi legislativi e di Governo. Roma, 23 giugno 1992.

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Cdl Fernando Lomonaco.

Il Presidente dell'Istituto Naz.le della Previdenza Sociale Mario Colombo.